RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 1

I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d' ipoteca.

Inoltre pagano all' Istituto, affinche' questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che potranno per Decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il compenso sara' ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della somma residuale.

Se al mutuatario originario subentrano piu' mutuatari, i compensi erariali debbono essere

ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il benefizio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

I conti correnti con garanzia ipotecaria, sono soggetti alle tasse ordinarie

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it